



Al Ministro della Transizione Ecologica

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, i Titoli I e III della Parte seconda;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri” ed in particolare l’articolo 5, comma 2, lettera c-bis, che prevede il deferimento al “*Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti*”;

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il decreto 24 dicembre 2015 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, con cui sono stati emanati gli “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

VISTO l’articolo 17-*undecies* del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

VISTO l’Allegato I-bis alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativo ad opere e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 ed in particolare il punto 1.2.1 di tale allegato;

VISTA l’istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata, ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalla New Green Energy S.r.l. con nota prot. n. NGE/OC-001 del 21 marzo 2019, acquisita con prot n. 7825/DVA del 27 marzo 2019, per il progetto di un impianto eolico nei Comuni di Cerignola (FG) e Orta Nuova (FG);

CONSIDERATO che il progetto è sottoposto a procedura di VIA in sede statale in quanto compreso tra le tipologie di opere di cui al punto 2 dell’allegato II alla Parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, denominato “*impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW*”;

CONSIDERATO che il progetto, localizzato nella Regione Puglia in Provincia di Foggia ed in particolare nei Comuni di Cerignola (FG) e Orta Nuova (FG), in località “Salice - La Paduletta” è composto da 14 aerogeneratori della potenza nominale di 4,2 MW per una potenza complessiva pari a 58,8 MW;

VISTA la pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’avviso relativo alla

presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico, avvenuta in data 9 aprile 2019;

ACQUISITO il parere, positivo con prescrizioni, di compatibilità della progettazione preliminare delle opere rispetto al Piano stralcio di Assetto Idrogeologico trasmesso dall'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale - Sede Puglia con nota prot. n. 5390 del 2 maggio 2019, acquisito in pari data con prot. n. 10978/DVA;

VISTA la nota prot. n. 19740-P del 17 luglio 2019, acquisita in pari data con prot. n. 18506/DVA, con cui il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha formulato una richiesta di integrazioni;

VISTA la nota prot. n. 3823/CTVA del 9 ottobre 2019, acquisita con prot. n. 25810/DVA del 9 ottobre 2019, con cui la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha formulato una richiesta di integrazioni;

VISTA la richiesta di integrazioni formulata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. 26144/DVA del 14 ottobre 2019, sulla base di quanto rappresentato dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto ambientale VIA e VAS e dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

ACQUISITO il parere negativo della Regione Puglia, espresso con Delibera di Giunta Regionale del 14 ottobre 2019, trasmesso con nota prot. n. 1335 del 31 ottobre 2019, acquisita con prot. n. 28712/DVA del 31 ottobre 2019;

VISTA la nota dell'8 novembre 2019, acquisita con prot. n. 29650/DVA del 12 novembre 2019, con cui la New Green Energy S.r.l. ha fornito riscontro alla richiesta di integrazioni;

VISTA la pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali dell'avviso relativo alla presentazione della predetta documentazione integrativa per la consultazione del pubblico, avvenuta in data 22 novembre 2019;

VISTA la nota del 6 marzo 2020, acquisita con prot. n. 22016/DVA del 30 marzo 2020, con cui New Green Energy S.r.l. ha trasmesso le proprie osservazioni e controdeduzioni alla citata Delibera di Giunta Regionale del 14 ottobre 2019;

ACQUISITO il parere, positivo con condizioni ambientali, n. 3363 del 24 aprile 2020 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, acquisita al prot. n. 34856/MATTM del 14 maggio 2020;

ACQUISITA con prot. n.36503/MATTM del 20 maggio 2020, la nota prot. n. 15334-P del 19 maggio 2020, integrata con la nota prot. 19104-P del 25 giugno 2020, acquisita in pari data con prot. n. 48798/MATTM, con cui il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha comunicato ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, i motivi ostativi all'espressione di un parere positivo;

ACQUISITO con prot. n. 72703/MATTM del 18 settembre 2020 il parere tecnico istruttorio negativo prot. 27084-P del 17 settembre 2020 del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, espresso a seguito dell'esame delle osservazioni del proponente formulate ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990 e da questi trasmesse allo

stesso Ministero con note dell'8 giugno 2020 e del 10 giugno 2020, acquisite successivamente con prot. n. 11982/MATTM del 5 febbraio 2021;

CONSIDERATO che nel corso dell'istruttoria sono pervenute diverse osservazioni ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, di cui si è tenuto conto in sede di istruttoria tecnica ed ai fini della definizione del procedimento;

VISTA la nota prot. n. 13700/MATTM del 10 febbraio 2021 con cui la Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, preso atto del diverso tenore dei pareri espressi dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e dal Ministero della cultura, ha chiesto all'Ufficio di Gabinetto del Ministero della transizione ecologica di valutare la necessità di deferimento della questione alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis della legge n. 400 del 1988;

PRESO ATTO che con note prot. n. 7593/UDCM del 16 aprile 2021 e prot. n. 8927/UDCM del 30 aprile 2021 l'Ufficio di Gabinetto del Ministero della transizione ecologica ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei ministri la rimessione del procedimento alla deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis) della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ACQUISITA con prot. n. 33856/MATTM del 16 marzo 2022 la deliberazione del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2022 con la quale il Consiglio dei ministri delibera *“di fare propria la posizione del Ministero della transizione ecologica in merito alla compatibilità ambientale del progetto “impianto eolico localizzato nei comuni di Cerignola (FG) e Orta Nova (FG) nelle località “Salice – La Paduletta” composto da 14 aerogeneratori della potenza di 4,2 MW e potenza complessiva pari a 58,8 MW”, proposto da New Green Energy s.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse nel parere n. 3363 del 24 aprile 2020 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS”*;

CONSIDERATO, quindi, che sono stati acquisiti i seguenti atti che, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante:

- a) il parere, positivo con condizioni ambientali, n. 3363 del 24 aprile 2020 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 30 pagine;
- b) la deliberazione del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2022 che fa propria la posizione del Ministero della transizione ecologica, costituito da n. 5 pagine;

RITENUTO di dover provvedere ai sensi e per gli effetti della delibera del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2021,

DECRETA

Art. 1

Giudizio di compatibilità ambientale

1. È espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto “Impianto eolico localizzato nei Comuni di Cerignola (FG) e Orta Nuova (FG) nelle località "Salice - La Paduletta" - composto da 14 aerogeneratori della potenza di 4,2 MW e potenza complessiva pari a 58,8 MW, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di cui all'art. 2.
2. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il progetto di cui al presente decreto dovrà essere realizzato entro il termine di cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito *internet* del Ministero della transizione ecologica,

trascorso il quale, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del Proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Art. 2

(Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 3363 del 24 aprile 2020. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati in tale parere.

Art. 3

(Verifiche di ottemperanza)

1. Il Ministero della transizione ecologica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2.
2. Il Ministero della transizione ecologica effettua l'attività di verifica avvalendosi dei soggetti a tal fine individuati nel parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS.
3. I soggetti e gli uffici di cui al comma 2 concludono l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente.
4. Qualora i soggetti ed uffici di cui al comma 2 non completino le attività di verifica nei termini indicati, le stesse sono svolte dall'autorità competente.
5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2 si provvede con oneri a carico del Proponente ove le attività richieste ai soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ed agli enti coinvolti non rientrino già tra i loro compiti istituzionali.

Art. 4

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è comunicato alla New Green Energy S.r.l., al Ministero della cultura, alla Regione Puglia, alla Provincia di Foggia, al Comune di Cerignola, al Comune di Orta Nova e all'ARPA Puglia.
2. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della deliberazione del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2022, sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data della sua pubblicazione sul sito internet del Ministero della transizione ecologica di cui all'art. 4, comma 2.

Roberto Cingolani